

PTT

QUESTIONI, PUNTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE

Sommario

1	<u>SEMPLIFICAZIONE</u>	2
2	<u>RICEVUTA DELLA PEC DA DEPOSITARE AL PORTALE</u>	3
3	<u>ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ</u>	4
4	<u>POTERE DI AUTENTICA DI COPIA PER USO NOTIFICA</u>	5
5	<u>CHIARIMENTI SULLA PORTATA ED IL SIGNIFICATO - IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL DIFENSORE - DELLA FIRMA DIGITALE APPOSTA A DOCUMENTI PRODOTTI</u>	6
6	<u>SPECIFICAZIONE DELLE PRECLUSIONI RIGUARDANTI L'ADOZIONE DELLA MODALITÀ PROCESSUALE (CARTACEO/PTT)</u>	7
7	<u>COPIA DI CORTESIA</u>	8
8	<u>UNA RIFLESSIONE ED UN APPROFONDIMENTO – IN RELAZIONE AL PTT - SULLA DICOTOMIA “BIT DEL FILE” (“DUPLICATO INFORMATICO” DI CUI ALLA LETTERA I-QUINQUIES DELL’ART. 1 DEL D. L.VO 7.3.2005 N. 82 – CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE) / “LETTERE E PAROLE DEL DOCUMENTO” (“COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO” DI CUI ALLA LETTERA I-QUINQUIES DELL’ART. 1 DEL D. L.VO 7.3.2005 N. 82 – CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE) AL FINE DI DETERMINARE L’IDENTITÀ DEGLI ATTI DEL PROCESSO TELEMATICO.</u>	9
9	<u>ELIMINAZIONE DEGLI "ERRORI NON BLOCCANTI".</u>	10
10	<u>CORREZIONE POSTUMA DI EVENTUALI LACUNE O ANOMALIE.</u>	11

1 Semplificazione

Il Portale prevede l'indicazione ripetuta delle medesime informazioni, nonché l'indicazione di informazioni le quali palesemente sono irrilevanti ai fini strettamente processuali, in quanto servono esclusivamente per rielaborazioni statistiche da parte del gestore.

Questo può essere utile per la gestione del sistema, ma è dannoso per la fruizione del sistema e dunque per assicurarne la massima diffusione.

La rigidità consentita dal mezzo telematico confligge con il principio generale dell'art. 156 c.p.c., sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, la quale costituisce di fatto una possibilità di semplificazione delle procedure.

2 Ricevuta della PEC da depositare al Portale

È opportuno chiarire inequivocabilmente:

- se
 - depositare il file della ricevuta PEC (nonostante il suo formato xml, non rientrante tra quelli ammessi, ma causa di errore non bloccante e quindi di fatto acquisito dal portale),
 - oppure una conversione in PDF
 - oppure una stampa in PDF (diretta, oppure scansionando la stampa cartacea) del medesimo.
 - oppure indifferentemente uno tra alcuni o tra tutti questi files.

- che comunque tale file deve essere firmato digitalmente dal difensore.

3 Attestazione di conformità

È opportuno chiarire inequivocabilmente:

- se debba/possa trattarsi di un file PDF a parte, firmato digitalmente dal difensore, ed in tal caso recante uno specifico riferimento ad una specifica individuazione alla causa;
- se l'attestazione possa essere *ab origine* contenuta nell'originale del file notificato via PEC: con una formula del tipo: "*Si attesta sin d'ora la conformità dell'originale che verrà caricato sul portale della giustizia tributaria con l'originale notificato via PEC a controparte*" (in tal caso, specificando espressamente che sia sufficiente la firma digitale del file anche in relazione a tale attestazione, salvo che si voglia stabilire la necessità di una sottoscrizione cartacea)
- se debba/possa trattarsi di una copia del file notificato via PEC, di contenuto identico, ma recante in aggiunta in calce al medesimo l'attestazione di conformità " (in tal caso, specificando espressamente che sia sufficiente la firma digitale del file anche in relazione a tale attestazione, salvo che si voglia stabilire la necessità di una sottoscrizione cartacea)

4 Potere di autentica di copia per uso notifica

5 Chiarimenti sulla portata ed il significato - in relazione alla responsabilità del difensore - della firma digitale apposta a documenti prodotti

È opportuno fornire chiarimenti sulla portata ed il significato - in relazione alla responsabilità del difensore e dei funzionari - della firma digitale apposta a documenti prodotti, per quanto concerne

- l'autenticità dei documenti
- l'autenticità del contenuto dei documenti

al fine di rassicurare i difensori (ma anche i funzionari) sulla portata della loro responsabilità, al fine di evitare che incertezze in proposito possano tradursi in ritrosia ad utilizzare il PTT.

6 Specificazione delle preclusioni riguardanti l'adozione della modalità processuale (cartaceo/PTT)

L'unica preclusione espressamente prevista (terzo comma dell'articolo 2 del decreto 23 dicembre 2013 n. 163) stabilisce che *"la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche del presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore"*.

La norma quindi si limita a stabilire che l'adozione in primo grado del PTT (ma la norma non specifica se nel primo atto del primo grado, ovvero anche negli atti successivi) vincola per il residuo del primo grado e per l'appello. Ragionevolmente si può interpretare che tale preclusione operi anche per una successiva riassunzione.

Non risulta però previsto espressamente:

- a) che l'utilizzo della modalità cartacea per il primo atto del primo grado vincoli a tale forma anche per gli atti successivi del primo grado;
- b) che l'utilizzo della modalità cartacea per il primo grado vincoli anche per gli atti del secondo grado.

Ragionevolmente si può interpretare altresì che tale preclusione operi anche in caso di utilizzo per la prima volta del PTT nel secondo grado di giudizio, nel primo atto (qualora si ammetta che sia possibile - in caso di primo grado cartaceo - iniziare il secondo grado con un atto PTT, sarebbe infatti strano ed irragionevole che il compimento di un atto PTT se effettuato in primo grado vincolasse gli atti successivi, ed invece se effettuato in secondo grado non vincolasse gli atti successivi).

Del pari, per i medesimi motivi si può ragionevolmente interpretare che tale preclusione operi anche in caso di utilizzo per la prima volta del PTT nel secondo grado di giudizio, in atti successivi al primo, ovviamente qualora si ritenga possibile iniziare ad adottare il PTT in secondo grado non nel primo atto ma in atti successivi al primo.

Per gli altri casi ipotizzabili non appare previsto espressamente alcun vincolo, né un vincolo appare (inequivocabilmente) desumibile in via interpretativa.

A prescindere dalla scelta interpretativa che si intenda adottare, appare comunque molto importante eliminare ogni incertezza sul punto.

Non appare infatti particolarmente importante l'individuazione - o no - di vincoli, mentre appare essenziale rimuovere ogni incertezza per gli operatori circa l'esistenza o meno di vincoli.

Appare invece estremamente importante (a parere di chi scrive) evitare assolutamente casi come la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana 31 maggio 2017, n. 1377, certo risolvibili (a parere di chi scrive, ben diversamente ...) già in base alle norme vigenti, ma (a parere di chi scrive) evidentemente non inequivocabilmente risolvibili per tutti i giudici attuali.

7 Copia di cortesia

Ovviamente è contro lo spirito ed il significato della riforma.

D'altronde, appare essenziale che fin dall'inizio il PTT funzioni. Ed il PTT non è un bene in sé, ma in quanto strumento per un processo tributario migliore, più semplice.

Si contrappongono quindi l'idea di una introduzione senza compromessi (con la quale peraltro già confliggono la stessa introduzione attualmente alternativa non cogente, e la stessa gradualità differenziata per regione), e l'esigenza che ogni processo sia svolto in maniera da assicurare un giudizio completo ed approfondito, anche in questa fase transitoria.

8 Una riflessione ed un approfondimento - in relazione al PTT - sulla dicotomia “bit del file” (“duplicato informatico” di cui alla lettera i-quinquies dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale) / “lettere e parole del documento” (“copia informatica di documento informatico” di cui alla lettera i-quinquies dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale) al fine di determinare l’identità degli atti del processo telematico.

Appaiono utili ed opportuni una riflessione ed un approfondimento su questi punti, specificamente in relazione al PTT.

Due files diversi per quanto concerne i singoli bit, ma identici per quanto concerne i caratteri e le parole dell’atto, possono essere considerati identici? Ovvero, si possono considerare identici e fungibili solo i “**duplicati informatici**” di cui alla lettera i-quinquies dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale) oppure anche le “**copia informatiche di documento informatico**” di cui alla lettera i-quinquies dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale ?

Così, per es., qualora il file notificato via PEC a controparte non sia accettato al momento del caricamento sul portale della giustizia tributaria (per esempio per la presenza di un virus), che cosa si deve/può caricare sul portale?

Si può applicare a tal fine quanto – a proposito dell’efficacia probatoria – stabilisce l’**art. 23 bis, comma 2, D. L.vo 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale**, il quale dispone che “*2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico*”, con specifico ed espresso riferimento alle “**copia informatiche di documento informatico**” di cui alla lettera i-quinquies dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale ?

9 Eliminazione degli "errori non bloccanti".

Gli errori non bloccanti assumono rilevanza sul lato del ricevente, perché si traducono in anomalie che richiedono un ulteriore intervento da parte di un operatore (vd. file xml piuttosto che pdf). Ma come avviene nel PCT queste anomalie appare opportuno che queste anomalie non siano manifestate all'utente, perché pongono il dubbio della correttezza del deposito e possono innescare comportamenti ancor più erronei (del tipo, ripetere il deposito).

10 Correzione postuma di eventuali lacune o anomalie.

Appare opportuno che il deposito sia considerato tempestivo anche quando ci siano delle irregolarità (firma, mancanza documenti, ecc.).

Il sistema potrebbe (o dovrebbe) prevedere un meccanismo di sanatoria a posteriori, in modo da correggere eventuali lacune nel fascicolo, tenendo ferma la data di deposito. La sanatoria corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento che non può essere rimosso solo perché il mezzo utilizzato è informatico.

Interessa predisporre delle tagliole per eliminare artificialmente il contenzioso, oppure favorire la transizione al PTT e la sua massima diffusione?